



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D. R. n. 16

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 7, comma 3, ultimo periodo, *Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori*;
- VISTA la nota ministeriale n. 1242 del 02.08.2011 avente ad oggetto le "*Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori - applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale - Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., emanato con D.R. n. 406 del 27.04.2018 e modificato con D.R. n. 447 del 06.04.2021, in atto vigente;
- RAVVISATA la necessità di chiarire la procedura relativa ai trasferimenti tra docenti e ricercatori di qualifica diversa;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 27.11.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica dell'art. 3, all'integrazione dell'art. 4 e, per effetto dell'introduzione del nuovo articolo, alle modifiche dei successivi articoli del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso scambio contestuale - Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 16.12.2024, con la quale sono state approvate le suddette modifiche ed integrazione al regolamento succitato;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

scambio contestuale - Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii è modificato all'art. 3, integrato all'art. 4 e, per effetto dell'introduzione del nuovo articolo, è modificato ai successivi articoli, come di seguito riportato:

Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso scambio contestuale. Art. 7 Comma 3 ultimo periodo, legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., vigente	<u>Proposta di integrazione e di modifiche</u>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art.3</p> <p style="text-align: center;">Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti</p> <p>1. L'ufficio del personale acquisisce le istanze pervenute, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette al Dipartimento indicati dagli istanti.</p> <p>2. Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta le istanze di scambio in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, assistenziali, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none">- della numerosità dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;- del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;- della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ove presenti assistenziali del dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo. <p>3. Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">- sul curriculum scientifico, didattico e, ove richiesta, sull'attività assistenziale dell'istante e sulla sua congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento.- sull'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 stipulate con altri atenei;- sulla verifica di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. <p>4. Nell'eventualità che nello stesso Dipartimento il</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art.3</p> <p style="text-align: center;">Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti</p> <p>1. L'ufficio del personale acquisisce le istanze pervenute, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette al Dipartimento indicati dagli istanti.</p> <p>2. Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta le istanze di scambio in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, assistenziali, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none">- della numerosità dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;- del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;- della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ove presenti assistenziali del dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo. <p>3. Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">- sul curriculum scientifico, didattico e, ove richiesta, sull'attività assistenziale dell'istante e sulla sua congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento.- sull'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 stipulate con altri atenei;- sulla verifica di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. <p>4. Nell'eventualità che nello stesso Dipartimento il</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

numero delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità ovvero alla valutazione comparativa in caso di soggetti interessati all'interscambio.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta nei seguenti modi:

- con voto favorevole della maggioranza dei docenti ordinari aventi diritto al voto per lo scambio riguardante i professori di prima fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto per lo scambio tra professori di seconda fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori aventi diritto al voto per lo scambio tra ricercatori.

Art. 4

Approvazione definitiva dello scambio

1. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca competenti, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di

numero delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità ovvero alla valutazione comparativa in caso di soggetti interessati all'interscambio.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta nei seguenti modi:

- con voto favorevole della maggioranza dei docenti ordinari aventi diritto al voto per lo scambio riguardante i professori di prima fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto per lo scambio tra professori di seconda fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori aventi diritto al voto per lo scambio tra ricercatori.

6. Nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, la delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata con il voto dei docenti di entrambe le qualifiche coinvolte nello scambio e di quelle superiori.

Art. 4

Scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa

1. Lo scambio tra docenti di qualifica diversa comporta l'impegno dei punti organico – o delle corrispondenti risorse - necessari per la chiamata e presa di servizio.

2. Il trasferimento di un soggetto di qualifica superiore rispetto al docente in ingresso nell'Ateneo, rende disponibile il differenziale in punti organico – o nelle corrispondenti risorse - tra le due qualifiche al Dipartimento cedente.

3. Il trasferimento in entrata di un soggetto con qualifica superiore rispetto al docente trasferito presuppone l'impegno del differenziale in punti organico – o nelle corrispondenti risorse - tra le due qualifiche da parte del Dipartimento ricevente.

Art. 4-5

Approvazione definitiva dello scambio

1. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca competenti, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare dell'istante; carico didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.</p> <p>2. L'approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo e dagli Organi di Governo dell'altra Università interessata. Il Senato Accademico ha competenza su quanto evidenziato al comma 1, il Consiglio di Amministrazione sulla sostenibilità finanziaria.</p> <p>4. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Norme transitorie e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. In prima applicazione le domande potranno essere presentate entro il 31 maggio 2018.</p>	<p>ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare dell'istante; carico didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.</p> <p>2. L'approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo e dagli Organi di Governo dell'altra Università interessata. Il Senato Accademico ha competenza su quanto evidenziato al comma 1, il Consiglio di Amministrazione sulla sostenibilità finanziaria.</p> <p>4. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5-6</p> <p>Norme transitorie e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. In prima applicazione le domande potranno essere presentate entro il 31 maggio 2018.</p>
---	--

Art. 2

Il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale - Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii modificato ed integrato entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro

03 GEN. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

